



Mozione M. 15
deputato 27/8/25
n. 1636
CP

XX CONGRESSO ORDINARIO U.C.P.I.

Catania, 26-28 settembre 2025

Mozione della Camera penale di Roma sulla giustizia riparativa

La Camera penale di Roma,

premesso CHE

- il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (cd. riforma Cartabia), ha dettato (Titolo IV, art. 42 e ss.) una disciplina organica della giustizia riparativa;
- tale è (art. 42, co. 1, lett. a) *“ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”*;
- il testo normativo ha dedicato specifica attenzione ai requisiti per l'esercizio dell'attività di **mediatore esperto**, con partito riguardo alla **formazione specialistica** del medesimo (artt. 59-60), anche demandando alla normazione secondaria l'attuazione concreta dei principi legislativi;
- più in dettaglio, la formazione è declinata – art. 59 cit. - in attività **teorica** (che fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché *“nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate”*) e attività **pratica** (mirante a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili).

- ai sensi del co. 7 dell'art 59, la formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze;
- la preparazione tecnica di una figura destinata ad immergersi in delicate problematiche che coinvolgono, in particolare, il diritto penale e processuale si prospetta come essenziale ed indeclinabile, tanto più considerando che lo *standard* normativo richiesto si attesta sulle surrichiamate “*nozioni basilari*”, e ciò ad onta della intuibile rilevanza e complessità delle questioni da affrontare;
- l'Unione delle Camere penali italiane per il tramite dell'Osservatorio per la Giustizia Riparativa ha costantemente manifestato la più estesa attenzione nella formazione degli operatori della giustizia penale in linea con i primari scopi statutari, con particolare riguardo, tra l'altro, al promuovimento di studi ed iniziative culturali e politiche volte a migliorarla, al fine ultimo di garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;
- al riguardo, la Scuola nazionale di formazione specialistica ha assunto sin dalla sua istituzione un ruolo centrale e determinante per il conseguimento dei più elevati livelli di qualificazione ed aggiornamento professionale dell'avvocato penalista, e pari impegno hanno profuso negli anni le scuole territoriali presso ogni Camera penale;
- le medesime esigenze che impongono l'attenta formazione dell'avvocato penalista dovrebbero ragionevolmente estendersi al neonato mediatore di giustizia riparativa, per la sostanziale medesimezza del contributo tecnico-scientifico da apportare nella cura e gestione di delicati interessi di rilievo costituzionale ruotanti attorno all'applicazione del diritto penale;
- l'UCPI è da sempre in prima linea, in raccordo operativo con il mondo universitario nel farsi promotore della più accurata preparazione tecnica e professionale di figure che hanno/avranno il compito di dirimere questioni di significativo spessore, e più generale di farsi carico (i) della “*ricostituzione dei legami con la comunità*” da parte della persona indicata come l'autore dell'offesa e, al contempo, (ii) della tutela del titolare del bene giuridico leso dall'illecito;

Tanto premesso,

CHIEDE

Alla Giunta dell'Unione delle Camere penali italiane di confermare il proprio impegno per la promozione di ogni iniziativa funzionale alla più adeguata preparazione tecnica e professionale del mediatore di giustizia riparativa, supportando l'Accademia nel carico formativo anche avvalendosi della scuola nazionale e di quelle territoriali.

CP. BOZZANO



CP NOVARA

CP ORATELLA



CP PORDENONE

CP VENEZIA

Saraceni

CP MACERATA

CP MACERATA



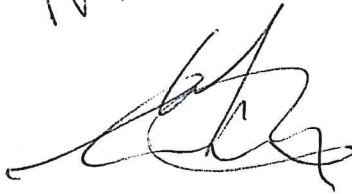
CP BASSANO DEL GRAPPO

CP LECCE



CP "VITTORIO CHIESANO"

CP ANCONA



CP BENEVENTO



CP BARI

CP TIVOLI

Torio

CP CIVITAVECCHIA



CP VITERBO

CP CIVITAVECCHIA



CP CATANIA



CP TRAPANI